



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI ONORIFICENZE

(approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 14 del 31.03.2017)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CONFERIMENTO DI ONORIFICENZE

Art. 1 - Premessa

Il Comune di Santa Maria Maggiore adotta il presente regolamento per il conferimento di onorificenze, che costituiscono un riconoscimento nei confronti dei cittadini italiani o stranieri che si siano particolarmente distinti per il loro impegno etico, sociale, civile, culturale, artistico, sportivo e che abbiano instaurato rapporti con il Comune di Santa Maria Maggiore e la sua comunità dando lustro allo stesso favorendo la conoscenza del territorio e del suo patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale a livello nazionale ed internazionale, o la cui attività sia ispirata all'affermazione dei valori fondamentali della pace, della giustizia, della cultura, della libertà o della solidarietà fra i popoli.

In particolare, viene disciplinata:

1. la concessione della Cittadinanza onoraria, come onorificenza, a carattere eccezionale, destinata ai cittadini residenti e non residenti nel Comune di Santa Maria Maggiore;
2. la concessione del titolo di Ambasciatore di Santa Maria Maggiore come onorificenza destinata ai cittadini residenti e non residenti nel Comune di Santa Maria Maggiore.

TITOLO I - LA CITTADINANZA ONORARIA

Art. 2 - Istituzione

La Cittadinanza onoraria costituisce riconoscimento onorifico di carattere eccezionale, privo di rilevanza giuridica, concesso a persone non residenti nel Comune di Santa Maria Maggiore.

La cittadinanza onoraria non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

Art. 3 - Iniziativa

La proposta di attribuzione della cittadinanza onoraria può essere avanzata dal Sindaco, da ciascun gruppo consiliare, da almeno un quinto (1/5) dei consiglieri assegnati.

La segnalazione di attribuzione, che può essere trasformata in proposta ai sensi del comma 1 del presente articolo, può essere avanzata da associazioni, enti e istituzioni presenti sul territorio comunale, nonché dal singolo cittadino.

Tale proposta e/o la segnalazione deve contenere l'indicazione della persona che si presenta per l'onorificenza, corredata da idonee motivazioni e dalla biografia del beneficiario.

Art. 4 - Procedimento

E' individuato nell'ambito del Servizio Segreteria l'ufficio competente per il procedimento amministrativo.

La proposta istruita viene trasmessa alla Giunta comunale entro dieci (10) giorni dalla acquisizione di tutta la documentazione, al fine della iscrizione della proposta come punto all'ordine del giorno.

Art. 5 - Seduta Consiliare

La concessione della cittadinanza onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei Consiglieri assegnati, acquisito il parere della Conferenza di Capigruppo.

In caso di mancato accoglimento della proposta di concessione della cittadinanza onoraria, la stessa proposta non potrà essere nuovamente presentata nel corso dello stesso mandato elettorale.

Art. 6 - Cerimonia di conferimento - Cittadinanza onoraria

Il conferimento della cittadinanza onoraria avviene durante un consiglio comunale straordinario. Il contenuto minimo dell'onorificenza prevede la consegna di un attestato:

- a) Stemma del Comune di Santa Maria Maggiore;
- b) Estremi della delibera di concessione;
- c) Generalità dell'insignito;
- d) Motivazioni del riconoscimento;
- e) Data del rilascio;
- f) Firma autografa del Sindaco.

Art. 7 - Revoca - Cittadinanza onoraria

Incorre nella perdita della cittadinanza onoraria l'insignito che se ne renda indegno, anche se non più in vita.

Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio Comunale;

La revoca deve essere annotata nell'apposito registro.

TITOLO II AMBASCIATORE DI SANTA MARIA MAGGIORE

Art. 8 - Istituzione

L'Ambasciatore di Santa Maria Maggiore costituisce un'onorificenza destinata a persone residenti e non residenti nel Comune di Santa Maria Maggiore, la cui attività sia fortemente legata al territorio.

Dal profilo del beneficiario deve emergere in modo chiaro e forte un legame con Santa Maria Maggiore o un rapporto attivo con la sua comunità.

Art. 9 - conferimento

Il conferimento di questo titolo simbolico è prerogativa del Consiglio comunale.

Art. 10 - procedimento

E' individuato nell'ambito del Servizio Segreteria l'ufficio competente per il procedimento amministrativo.

La proposta di attribuzione della titolo di ambasciatore di Santa Maria Maggiore è avanzata dal Sindaco. Di seguito la Segreteria elabora una relazione/profilo personale del beneficiario, che viene allegata alla delibera di proposta al Consiglio Comunale di nomina di Ambasciatore di Santa Maria Maggiore.

Art. 11 - Cerimonia di conferimento - Ambasciatore di Santa Maria Maggiore

Il conferimento dell'onorificenza di Ambasciatore di Santa Maria Maggiore avviene nel corso di una cerimonia ufficiale.

Il contenuto minimo dell'onorificenza prevede la consegna di un attestato:

- a) Stemma del Comune di Santa Maria Maggiore;
- b) Estremi della delibera di concessione;
- c) Generalità dell'insignito;
- d) Motivazioni del riconoscimento;
- e) Data del rilascio;

f) Firma autografa del Sindaco.

Art. 12 - Revoca - Ambasciatore di Santa Maria Maggiore

Incorre nella perdita del titolo di Ambasciatore l'insignito che se ne renda indegno, anche se non più in vita.

Il provvedimento di revoca è deliberato dalla Consiglio Comunale;

La revoca deve essere annotata nell'apposito registro.

TITOLO III NORME COMUNI

Art. 13 - Albo dei cittadini onorari e degli Ambasciatori

È istituito l'albo dei Cittadini Onorari e degli ambasciatori di Santa Maria Maggiore, nel quale sono iscritti coloro cui è stata conferita la cittadinanza onoraria e il titolo di ambasciatore.

L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione.

L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della cittadinanza e sarà curato dal responsabile del procedimento.

Art. 14 - Tutela dati personali

Il Comune garantisce che i dati acquisiti ai fini dell'istruttoria al procedimento di cui al presente regolamento saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 30.06.2003, n. 196, recante: Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15 - Spese

Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente Regolamento rientrano nell'ambito delle spese di rappresentanza.

Art.16 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi ed i regolamenti nazionali, lo statuto comunale, altri regolamenti comunali in quanto applicabili.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera che lo approva.